

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1138

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GELLI, GALANTE, CECI BONIFAZI, TAGLIABUE,
BENEVELLI, GEREMICCA, SCHETTINI, STRUMENDO**

Presentata il 22 luglio 1987

Ricostruzione della carriera del personale transitato alle unità sanitarie locali, per la istituzione dei servizi psichiatrici, ai sensi dell'articolo 64, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833

ONOREVOLI COLLEGHI! — Questa proposta di legge è tesa a superare una situazione che, pur inerente alcune singole categorie di operatori, rischia di limitare il portato degli articoli 34, 35 e 64 della legge n. 833 del 1978.

L'assistenza psichiatrica infatti è stata gestita sino al 1978 in alcune regioni quasi esclusivamente da ospedali psichiatrici privati, prevalentemente ecclesiastici, nei quali si è concentrata la popolazione di internati psichiatrici: facciamo qui riferimento, in particolare, ad alcune regioni del meridione, quali ad esempio la Puglia, la Basilicata ma anche la Campania ed il Lazio.

In Puglia, ad esempio, la Casa della Divina Provvidenza è proprietaria e gestisce due ospedali psichiatrici che ricoverano tuttora più di 3.000 pazienti.

L'articolo 64 della legge n. 833 al comma quinto, stabilisce che il personale di questi enti, in regime di convenzione con la regione, può transitare nei nuovi servizi del sistema sanitario nazionale, dietro richiesta.

Tale norma mira ad un doppio fine: quello di svuotare gli ospedali psichiatrici non solo dei pazienti ma anche degli operatori e quello di fornire i servizi di figure che abbiano già pratica di assistenza psichiatrica.

Ed è evidente, in tutti questi anni, che i pazienti sarebbero potuti uscire se assieme ad essi fossero usciti gli operatori che nelle nuove strutture, reparti di diagnosi e cura negli ospedali civili, servizi territoriali, strutture intermedie di degenza e recupero (case-famiglia, comunità-alloggio ecc.) di loro si sarebbero fatti carico.

Le piante organiche dei nuovi servizi prevedevano infatti una riserva di posti per il personale sia delle strutture a gestione pubblica che di quelle a struttura privata.

In tal senso le regioni hanno legiferato in ambito locale con norme attuative di quegli articoli della legge n. 833 del 1978, inerenti l'assistenza psichiatrica.

Il passaggio di questi operatori negli organici delle unità sanitarie locali deve ovviamente farsi carico di non annullare la loro carriera pregressa.

Ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 questi operatori, che percepiscono gli emolumenti dall'unità sanitaria locale alla quale sono stati assegnati, risultano iscritti alla CPDEL e alla CPS, a secondo della categoria di appartenenza.

Ma, a detto personale, non è stato riconosciuto quanto disposto dall'articolo 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 761, in base al quale l'an-

zianità di servizio di ruolo e la posizione funzionale, maturate nell'ente di provenienza, si considerano, a tutti gli effetti, come anzianità acquisita presso il servizio sanitario nazionale.

Ora, una interpretazione poco corretta da parte del Ministero del tesoro tenderebbe a determinare tale ricongiunzione di carriera in base all'articolo 2 della legge n. 29 del 1979, ovvero con onere a carico del lavoratore, creando così una differenza di trattamento tra gli operatori provenienti dagli ospedali psichiatrici pubblici e da quelli privati, nel mentre l'articolo 64 della legge n. 833 tende ad una loro equiparazione a tutti gli effetti.

Con questa proposta di legge, onorevoli colleghi, noi proponiamo di estendere i benefici dell'articolo 6 della legge n. 29 del 1979 anche a questi lavoratori.

Il recente rapporto CENSIS, commissionato dal Ministero della sanità, sulla situazione attuale dell'assistenza psichiatrica in Italia evidenzia una carenza, in particolare al sud, e nelle strutture e nel personale ad essa adibito.

Questi operatori possono in tal senso rappresentare una risorsa di non poco rilievo della quale sarebbe veramente inopportuno non avvalersi.

Per il complesso delle ragioni, succintamente richiamato, siamo convinti di incontrare l'adesione sulla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le norme per la ricongiunzione di tutti i periodi assicurativi prestati dal personale degli enti privati, assegnati alle unità sanitarie locali in applicazione dell'articolo 64, quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, alle dipendenze degli enti o istituti di previdenza con iscrizioni a forme obbligatorie di previdenza previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono quelle previste dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

2. Per il personale, di cui al comma 1, l'anzianità di servizio, nel ruolo e nella posizione funzionale maturata nell'ente o istituto privato, si considera a tutti gli effetti come anzianità acquisita presso l'unità sanitaria locale.

3. La liquidazione già corrisposta al personale di cui al comma 1, al momento del passaggio dello stesso, dall'ente privato all'unità sanitaria locale, deve considerarsi quale acconto sulla liquidazione da corrispondersi a fine rapporto di lavoro.

ART. 2.

1. Alla copertura della spesa prevista in lire 6 miliardi si provvede con i fondi di cui al capitolo 6856 del Ministero del tesoro.